Fabio Monaco
2021.09.28 16:25:55
CN=Fabio Monaco
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=201414924123522

Avv. Fabio Monaco
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Mordini, 14 - 00195 Roma
Tel. 06.3741469 - 06.45433446 Fax 06.3729598
p.e.c. avv.fabiomonaco@legalmail.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sede di Roma

Ricorso

proposto da **Cosimo Turrisi**, nato a Taranto il 20 dicembre 1967, residente e domiciliato a Palestrina RM in viale Pio XII n. 12, C.F. TRRCSM67T20L049L, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Monaco (c.f. MNCFBA78A06H501Y, fax 06.3729598, p.e.c. avv.fabiomonaco@legalmail.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Fabio Monaco, sito in Roma, Via Antonio Mordini n. 14, giusta procura speciale in calce al presente atto

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p.e.c. *comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it*

e nei confronti di

Simona Morandini, nata l'11 marzo 1975 e residente in Casalecchio di Reno (BO), Via della Resistenza n. 1 - Lettera 04 - interno 8

Giuseppe Paolillo, residente in Lecco, Via Galileo Galilei n. 11 - lettera B, c.a.p. 23900

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari

dell'**atto n. 173327.30-06-2021-U di approvazione della graduatoria finale di merito** della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010) (**allegato n. 1**), nonché dell'allegata **graduatoria** (**allegato n. 2**);

dell'**atto n. 198385.22-07-2021-U di approvazione della rettifica della graduatoria di merito** (**allegato n. 3**) e dell'allegata **graduatoria rettificata** (**allegato n. 4**);
dei punteggi attribuiti al dott. Turrisi (**allegato n. 5**) e a tutti gli altri candidati relativamente alla valutazione dei titoli;
del **verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016** con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli (**allegato n. 6**);
dell'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2019 (**allegato n. 7**)
di tutti gli altri atti della procedura concorsuale pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente

****

Fatto

Il dott. Turrisi, già in servizio presso l'Agenzia delle Entrate in qualità di funzionario dal 28 dicembre 1999, ha partecipato al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, bandito dall'Agenzia nel 2010.

Si tratta di un concorso che, come ben noto a codesto Tribunale, ha dato luogo ad un delicato contenzioso, in quanto il bando è stato impugnato dalla associazione Dirpubblica, lamentando l'illegittimità delle clausole che prevedevano quali titoli valutabili gli eventuali incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell'Agenzia non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di amministrazione.

Il ricorso di Dirpubblica è stato accolto con la sentenza di codesto Tar, Sez. II, n. 7636 del 2011 (**allegato n. 8**), con conseguente annullamento parziale del bando di concorso e del decreto ministeriale presupposto.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro questa sentenza e, nelle more del giudizio di secondo grado, è entrato in vigore l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, che ha elevato a norma di legge la predetta previsione di cui al regolamento di amministrazione dell'Agenzia, consentendone la continuità di applicazione.

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 5619 del 2013, ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, disponendo la sospensione del giudizio.

La Consulta, con la sentenza n. 37 del 2015, ha ritenuto fondata la prospettata questione, affermando che l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, così come convertito, ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Con la sentenza n. 4641 del 2015 (**allegato n. 9**), la Sez. IV del Consiglio di Stato ha pertanto respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, affermando, in un passaggio della motivazione, quanto testualmente segue: «*Il regolamento dell'Agenzia delle Entrate ha violato sia il principio di eguaglianza dei cittadini nell'accesso ai pubblici uffici (nella specie, dirigenziali), espresso dall'art. 51 Cost., sia il principio secondo il quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso (ex art. 97 Cost.). // Si tratta di una violazione di normativa primaria (d. lgs. n. 165/2001, appunto), e di principi costituzionali (di cui agli artt. 3, 51, 97 Cost.) di estrema gravità, in base alla quale si è proceduto al conferimento di diverse centinaia di incarichi dirigenziali, con ripercussioni evidenti non solo sul principio di buon andamento*

amministrativo, ma anche sulla stessa immagine della Pubblica amministrazione e sulla sua "affidabilità", per di più nel delicato settore tributario, dove massima dovrebbe essere la legittimità e la trasparenza dell'agire amministrativo. // La reiterata applicazione della norma regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta e legittimità dell'organizzazione amministrativa. // In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali».

Il Consiglio di Stato ha poi chiarito, rispetto al concorso in esame, che l'art. 7 del bando, relativo alla "valutazione dei titoli", è illegittimo nella parte in cui comprende (o non esclude), tra i «*titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici*», eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del più volte citato art. 24 del regolamento di amministrazione; mentre l'art. 8 («*Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio*») è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude) i predetti incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti dalla valutazione del «*percorso formativo e professionale*» (esposto dal candidato), ai fini dell'accertamento delle «*competenze acquisite*», del «*possesso delle capacità manageriali*», «*mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*».

In definitiva, il Consiglio di Stato ha affermato che «*il bando di "selezione-concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, in attuazione ed ai sensi del D.M. Economia e Finanze 10 settembre 2010",* ***è stato annullato nella parte in cui esso può***

costituire una deroga volta a "sanare" l'illegittima situazione in cui hanno versato una pluralità di soggetti destinatari di incarichi illegittimamente conferiti *(e, dunque, in particolare, con riferimento agli artt. 7 e 8, laddove applicabili nei sensi sopra invece esclusi)*».

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l'Agenzia delle Entrate ha riattivato la procedura concorsuale, nominando i membri della Commissione esaminatrice con atto del Direttore n. 2270 dell'8 gennaio 2016. Questo provvedimento è stato impugnato da un gruppo di candidati già destinatari di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ma il loro ricorso è stato respinto da codesto Tar con la sentenza della Sez. II-*Ter* n. 7811 del 2017, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5522 del 2018.

La Commissione esaminatrice, come risulta dall'impugnato verbale n. 2 del 10 febbraio 2016, si è riunita per la definizione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 del bando. Nel dichiarare di agire «*in ottemperanza alla sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015 del Consiglio di Stato, sez. IV*», la Commissione ha individuato i titoli valutabili nell'ambito delle categorie previste dal bando, stabilendo i punteggi da attribuire per ciascuno di essi, nei limiti dei punteggi massimi individuati dal bando medesimo.

L'art. 7 del bando ha previsto, in particolare, che «*La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a* ***100****. // 2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: // a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti; // b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di*

uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti; // c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti; // d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 10 punti; // e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 15 punti; // f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti».

Il dott. Turrisi, dotato di un *curriculum* particolarmente ricco di titoli di studio e di docenze, ha ottenuto nella valutazione dei titoli appena 1,49 punti su 100. Il paradosso è che questo punteggio, bassissimo in termini assoluti, è risultato tuttavia **alto in termini relativi**, giacché la media dei punteggi riportati nei titoli dai **vincitori** del concorso è stata di soli **1,11** punti. Il candidato che ha conseguito il punteggio più alto nella valutazione dei titoli è stato, in particolare, Fabio Carriolo, con 11,60 punti su 100.

Con gli atti impugnati in questa sede, l'Agenzia ha approvato la graduatoria finale di merito, poi rettificata, che vede il dott. Turrisi in 196esima posizione, con il punteggio finale di 73,09, risultante dalla somma fra il punteggio di 71,60 riportato nell'orale e di 1,49 riportato nella valutazione dei titoli.

Gli atti impugnati, a cominciare dalla decisione con cui la Commissione esaminatrice ha ripartito i punti da attribuire fra i vari titoli previsti dal bando, sono macroscopicamente illegittimi, per i seguenti motivi.

****

Diritto

1. **VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

La Commissione esaminatrice ha distribuito i punteggi fra le varie categorie di titoli in modo tale da rendere sostanzialmente impossibile il raggiungimento dei punteggi massimi stabiliti dall'art. 7 del bando. Di fatto, anziché predeterminare i criteri con la finalità di sfruttare tutto il *range* dei 100 punti attribuibili per la valutazione dei titoli, la Commissione ha agito con la finalità di **minimizzare il peso dei titoli**, così finendo per trasformare una procedura caratterizzata dalla paritaria rilevanza dei titoli e della prova orale in una procedura il cui esito è dipeso (quasi) esclusivamente dalla prova orale.

Ne costituisce dimostrazione il fatto che, come si è visto, il punteggio più alto in assoluto riportato da un candidato nei titoli è stato di 11,60 punti, mentre il secondo punteggio più alto, quello del candidato Enrico Mastrogiacomo, è stato di appena 5,88 punti.

Per comprendere quanto illegittimo sia stato l'operato della Commissione, si può prendere in esame, innanzitutto, il modo in cui essa ha ripartito i punteggi fra i titoli accademici e di studio, per i quali il dott. Turrisi, al netto di quanto si osserverà nel terzo motivo di ricorso, ha ottenuto 1,35 punti su un massimo di 20 previsto dal bando. La Commissione ha fissato i seguenti criteri:

A tali titoli potrà essere attribuito un punteggio **fino a 20 punti**:

	Titoli conseguiti in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate	Altri titoli
Diploma di laurea (v.o.) o laurea magistrale/specialistica (n.o.) oltre la prima che costituisce requisito di accesso al concorso (*)	Punti 1	Punti 0,5
Laurea triennale (n.o.) solo se non si è conseguita una successiva laurea magistrale (*)	Punti 0,75	Punti 0,35
Master universitario di II livello (*)	Punti 0,75	Punti 0,35
Master universitario di I livello (*)	Punti 0,5	Punti 0,25
Dottorato di ricerca (*)	Punti 1	Punti 0,5
Corsi di specializzazione (*)	Punti 1	Punti 0,5
Titoli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione e/o di perfezionamento, anche in lingua (di livello pari o superiore a C**), con durata almeno semestrale ed esame finale	Punti 0,5	Punti 0,25
Abilitazioni professionali a seguito di laurea (compresa l'abilitazione all'insegnamento)	Punti 0,5	Punti 0,25

(*) vedi D.M. del MIUR n.270 del 22 ottobre 2004 "cicli di studio e titoli accademici"

(**) secondo quanto prevosto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue

Ora, immaginiamo che un candidato avesse conseguito **tre lauree magistrali ulteriori** a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso, tutte in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate. Immaginiamo che avesse conseguito anche **una laurea triennale**, nonché **due master di secondo livello** ed **uno di primo livello**, anch'essi tutti attinenti. Immaginiamo, ancora, che avesse conseguito anche **due dottorati di ricerca** e un **corso di specializzazione**, sempre entrambi attinenti. Infine, immaginiamo che il candidato in questione avesse conseguito **due abilitazioni professionali**, anch'esse attinenti alle attività dell'Agenzia. Ebbene, un simile **plurititolato** candidato avrebbe ottenuto per i titoli accademici e di studio, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione, appena **9,75 punti su 20**: nemmeno la metà del punteggio massimo previsto dal bando!

Ma andiamo ancora oltre: si dia il caso che avesse partecipato al concorso in esame anche il sig. Luciano Baietti, entrato nel *guinness* dei primati con il record di 8 lauree nel 2002 ed ora giunto alla sua **sedicesima laurea**, a oltre ottant'anni di età. Supponendo che le sue sedici lauree fossero tutte attinenti alle attività dell'Agenzia, il sig. Baietti

avrebbe riportato non più di 15 punti su 20. Neppure un collezionatore seriale di lauree sarebbe dunque riuscito ad ottenere tutto il punteggio attribuibile per i titoli accademici e di studio.

Passiamo ora ad analizzare il modo in cui la Commissione ha distribuito i punteggi fra le docenze, per le quali il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 0,140, in quanto gli sono state riconosciute 14 docenze interne.

Di seguito la tabella con i criteri della Commissione:

docenze: applicando il criterio della pertinenza e della rilevanza, sono valutabili:	
- docenze interne eseguite su incarico formale degli organi di vertice (centrali o regionali) o uffici o istituzioni preposti alla formazione e all'aggiornamento;	Punti 0,01 per ciascuna giornata di docenza
- docenze esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi;	Punti 0,05 per ciascuna giornata di docenza
- incarico di docenza a contratto presso università.	Punti 0,25 per ciascun anno accademico
Non sono valutabili gli incarichi di relatore a convegni, seppur conferiti, in quanto attinenti all'attività di istituto.	

Immaginiamo che un candidato abbia svolto **365 giorni** di docenza su incarico dell'Agenzia, **40 giorni** di docenza su incarico della SNA e che abbia avuto **5 anni** di docenza a contratto con una Università. Ebbene, un simile candidato – con un'esperienza didattica estremamente rilevante – avrebbe riportato solo 6,9 punti su 10.

In effetti, è a dir poco discutibile che un incarico di docenza – come quelli che ha ricevuto il ricorrente e che presuppongono senza dubbio il possesso di diversi tipi di competenze (oltre ad una profonda conoscenza della materia, anche la capacità di trasmetterne le nozioni ed i contenuti in maniera fruibile ai discenti) – possa valere solamente 0,01 punti, vale a dire **un millesimo del punteggio massimo** previsto per il criterio di valutazione in esame. Per raggiungere il tetto dei 10 punti, un candidato avrebbe dovuto ricevere **1000** incarichi di docenza, che rappresentano un numero enorme.

La Commissione, assegnando un millesimo di punto agli incarichi di docenza, ha mostrato sostanziale spregio per queste attività, come se non fosse nota la gravosità dell'impegno che esse richiedono, specie quando l'uditorio è formato da persone che, per il loro essere già incardinate all'interno dell'Amministrazione (è proprio il caso delle docenze interne), si aspettano dal docente la soluzione alle problematiche applicative che si trovano ad affrontare quotidianamente.

Insomma, i criteri per la valutazione dei titoli sono stati fissati dalla Commissione in modo tale da svilirne enormemente l'importanza, disapplicando la previsione del bando di attribuire per essi un massimo di 100 punti, cioè lo stesso punteggio stabilito per la prova orale.

Se non fosse accaduto ciò, il dott. Turrisi – che, come si è visto, ha riportato nei titoli un punteggio relativamente alto, ampiamente superiore alla media di **1,11** punti riportata dai vincitori – sarebbe certamente risultato vincitore del concorso, o comunque si sarebbe posizionato più in alto in graduatoria, perché i suoi 1,49 punti nei titoli sarebbero stati molti di più. Ed egli avrebbe facilmente superato candidati che, pur avendo riportato un punteggio di poco più alto nell'orale, hanno riportato punteggi bassissimi nei titoli, addirittura zero come nel caso della controinteressata Simona Morandini e di numerosi altri candidati vincitori (Lamaddalena, Mulè, Baldi, Iorlano, Crapanzano, Di Pol, Minervini, Tomasi, Colonna, Carta, Delsignore, Benasso, De Pace, Regine). Il fatto che siano risultati vincitori candidati che hanno preso **zero** in uno dei due elementi di valutazione su cui si fondava il concorso restituisce plasticamente il senso della macroscopica illegittimità che, sotto il profilo censurato, caratterizza la procedura concorsuale.

In effetti, è a dir poco irragionevole che un'abilitazione professionale come quella da dottore commercialista conseguita dal

dott. Turrisi possa valere appena 0,5 punti su 20; allo stesso modo, è irragionevole che un master universitario di secondo livello in "Economia e diritto dell'Unione Europea" – ancorché giudicato non attinente alle materie dell'Agenzia (ma sul punto v. il terzo motivo di ricorso) – possa valere soltanto 0,35, vale a dire un terzo di punto. Stesso discorso vale per i corsi di alta formazione di durata almeno semestrale e con esame finale, valutati – ove attinenti – con 0,5 punti, e, ove non attinenti (come nel caso del ricorrente, che tuttavia contesta anche questa valutazione: cfr. terzo motivo), solo 0,25 punti.

Con questi criteri per la valutazione dei titoli, la Commissione ha deciso di calpestare il principio della competenza: la differenza fra un candidato che, dopo la laurea, non ha più conseguito alcun titolo di studio e che non ha mai svolto nemmeno una docenza né altro incarico, e un candidato che, come il dott. Turrisi, ha invece conseguito un'abilitazione professionale, ha frequentato con merito un master di secondo livello, ha frequentato con merito due corsi di alta formazione di durata semestrale e ha impartito 14 giornate di docenza su incarico dell'Agenzia, è stata **meno di un punto e mezzo su 100**. Ciò è del tutto inaccettabile anzitutto nell'ottica del rispetto che si deve al principio del buon andamento.

Del resto, è significativo osservare che la stessa Agenzia delle Entrate, nel preavviso di concorso (**allegato n. 10**) con cui, nel 2018, ha illustrato le motivazioni per le quali ha ritenuto di bandire un nuovo concorso per il reclutamento di 150 dirigenti, mentre era ancora in corso di svolgimento quello impugnato in questa sede, ha affermato che «***la valutazione dei titoli*** […] ***arricchisce in modo particolarmente significativo il quadro degli elementi di giudizio di cui può disporre la commissione di esame***, *in modo da consentirle di*

apprezzare quanto più approfonditamente possibile le conoscenze, le esperienze e le capacità dei candidati».

La Commissione del concorso che ci occupa deve averla pensata in modo radicalmente opposto.

Senza pretesa di sostituirci al lavoro che avrebbe dovuto correttamente svolgere la Commissione, si può ragionevolmente ritenere che il valore di un master di secondo livello, foss'anche non attinente alle materie dell'Agenzia, avrebbe dovuto essere stimato come minimo in 2 punti; il valore di un corso di alta formazione in almeno 1 punto; il valore di un'abilitazione professionale in almeno 3 punti. Se fosse stato così, il ricorrente, anche al netto di quanto si osserverà nel terzo motivo, avrebbe riportato nei titoli accademici – non già 1,35 punti su 20, bensì – il più "realistico" punteggio di 7 punti.

Non è del pari ammissibile che la Commissione abbia stimato la rilevanza di una docenza interna in **un centesimo di punto**: a tutto voler concedere, il valore di una docenza avrebbe dovuto essere non meno di 0,1. Se così fosse stato, il dott. Turrisi avrebbe riportato per questo criterio di valutazione il punteggio di 1,4, anziché quello di 0,14.

Le "simulazioni" qui svolte hanno il solo scopo di restituire il senso della illogicità dell'operato della Commissione e del pregiudizio che ne è derivato per il ricorrente. Il quale ultimo – lo si ripete – sarebbe certamente risultato vincitore, anche collocandosi in una posizione elevata della graduatoria, se la Commissione non avesse agito con l'intento di ridimensionare quanto più possibile la rilevanza dei titoli, a dispetto della previsione del bando di riconoscere agli stessi un punteggio massimo di 100 punti, pari a quello della prova orale.

Non potrebbe risultare più evidente che la Commissione, invece di valutare i titoli, li ha **svalutati**.

2. VIOLAZIONE DEL VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE

Fermo quanto sopra, il dott. Turrisi – come già anticipato nel corso del primo motivo – ha ragione di lamentare anche l'erroneità della valutazione ricevuta per i suoi titoli.

La Commissione, come si è visto, si era vincolata ad attribuire 0,75 punti per i master di secondo livello in materie attinenti a quelle dell'Agenzia. Il dott. Turrisi ha dichiarato e documentato un master universitario di II livello in "Economia e diritto dell'Unione Europea", conseguito presso il consorzio interuniversitario FORCOM, che la Commissione ha valutato come **non attinente**, attribuendogli 0,35 punti, invece di 0,75. Questa valutazione, oltre ad apparire incomprensibile anche in ragione di un **evidente difetto di motivazione**, si rivela **manifestamente erronea**: come può dubitarsi dell'attinenza alle materie di competenza dell'Agenzia di un master in "Economia e diritto dell'Unione europea"? Il diritto dell'Unione europea permea di sé tutti i settori dell'ordinamento interno, e tra questi vi è – in particolare – quello fiscale. Basti pensare alla materia dell'IVA, che, come noto, è completamente "comunitarizzata". I profili fiscali sono strettamente connessi, poi, con quelli economici, sicché soltanto assumendo un punto di vista assolutamente limitato (e limitante) potrebbe ritenersi che lo studio dell'economia dell'Unione europea non sia attinente alle materie di competenza dell'Agenzia delle Entrate. D'altra parte, non è certo un caso che l'Agenzia delle Entrate abbia nel suo organigramma un intero Settore Internazionale articolato in Ufficio Rapporti organismi

internazionali, Ufficio Cooperazione internazionale e Ufficio Fiscalità internazionale, che si occupa di normativa e rapporti con l'Unione Europea.

Stesso ragionamento deve riproporsi con riferimento all'attribuzione al ricorrente di 0,25 punti per il corso di perfezionamento universitario da lui conseguito presso l'Università di Bari in "*Economia e gestione dell'impresa*", ritenuto anch'esso non attinente. Eppure, è noto che per la conoscenza del funzionamento delle imprese, anche dal punto di vista economico e manageriale, riveste un'importanza fondamentale la comprensione delle dinamiche fiscali che vi sono connesse. Come si può studiare il funzionamento di un'impresa senza tener conto dei riflessi fiscali della sua organizzazione e delle attività che essa intende intraprendere?

Ne deriva che il corso di perfezionamento universitario seguito dal ricorrente avrebbe dovuto ricevere una valutazione di piena attinenza, e quindi un punteggio di 0,5, in luogo di 0,25. Anche in questo caso, si osserva che nell'organigramma è rinvenibile addirittura una Direzione Centrale riguardante le piccole e medie imprese.

A ben vedere, oltre ad aver macroscopicamente svalutato i titoli in sede di predeterminazione dei criteri, la Commissione ha proseguito l'opera di svalutazione anche al momento dell'applicazione degli stessi: il requisito dell'attinenza, infatti, è stato valutato in modo estremamente restrittivo, come si evince dal passaggio dei chiarimenti allegati al verbale n. 39 della Commissione, ove si legge che «*per affermarne l'attinenza, il master* [ma lo stesso vale, ovviamente, per i corsi di perfezionamento]*, nel suo insieme, sia indirizzato al* ***settore tributario*** *così da consentire una conoscenza specialistica delle attività istituzionali dell'Agenzia*». Questo modo di intendere l'attinenza finisce per restringere tale attributo ai soli master e/o corsi di

perfezionamento in diritto tributario, come se la materia tributaria vivesse di "vita propria", mentre, tutt'al contrario, è risaputo che l'azione del fisco è sostanzialmente trasversale a tutti gli ambiti del sistema economico-produttivo. La conoscenza di quest'ultimo, così come della gestione dell'impresa, è pertanto imprescindibile per chi voglia impadronirsi della materia tributaria. E ciò dovrebbe essere compreso a maggior ragione nell'ambito di un concorso per il reclutamento di dirigenti, visto che si tratta delle figure chiamate a svolgere funzioni di "concetto", non già mansioni prettamente operative.

Conclusivamente, il dott. Turrisi, fermo quanto dedotto nei precedenti motivi a proposito della necessità di riponderare complessivamente il peso dei titoli, avrebbe dovuto riportare **0,65** punti in più nella valutazione dei titoli, secondo i criteri (illegittimi) predeterminati dalla Commissione. Ciò che gli avrebbe permesso di collocarsi in una posizione migliore in graduatoria.

****

Considerazioni di sintesi

L'accoglimento del primo e/o del secondo motivo di ricorso comporterebbe la necessità di nominare una nuova Commissione che, dopo aver rideterminato i criteri di valutazione dei titoli (per quanto specificamente interessa al ricorrente: dei titoli di studio e accademici e delle docenze) in modo da restituire a questo elemento di valutazione una dignità paritaria a quella della prova orale, rivaluti i titoli dei candidati, fermi gli esiti della prova orale.

Non è possibile, per ovvie ragioni, effettuare una proiezione certa della posizione che andrebbe ad occupare il dott. Turrisi ad esito di questa rivalutazione. Ma, considerando che egli ha riportato un punteggio relativamente alto nei titoli, è certo che, aumentando la rilevanza di questi ultimi, egli scalerebbe molte posizioni in graduatoria,

collocandosi fra i vincitori. D'altra parte, la sua distanza dall'ultimo vincitore non riservatario, Elisabetta Colace, è di soli 1,47 punti, e vi sono a distanza di circa 2 punti da lui candidati vincitori che hanno riportato **zero** nel punteggio dei titoli (Benasso Fabio, De Pace Filomena, Morandini Simona, Regine Gaetano ecc.). Anche molti idonei non vincitori precedono il ricorrente di circa un punto avendo riportato **zero** nella valutazione dei titoli (Frattaruolo Cristina, Bressi Emanuela, Girone Mauro ecc.).

Naturalmente, tanto nel caso dell'accoglimento del primo e/o del secondo motivo, quanto nel caso (non creduto) di rigetto degli stessi, il dott. Turrisi ha interesse anche all'accoglimento del terzo motivo, perché questo determinerebbe comunque un significativo miglioramento della sua posizione in graduatoria.

****

Istanza di misure cautelari

L'Agenzia delle Entrate ha già proceduto all'assunzione dei vincitori del concorso, che hanno preso servizio per la data del 20 settembre.

Il grave vizio che affligge la graduatoria rende particolarmente urgente addivenire quanto prima alla definizione del giudizio nel merito, al quale dovrà far seguito l'attività di rivalutazione dei titoli, secondo modalità che tengano conto della paritaria rilevanza di questo elemento di valutazione rispetto a quello della prova orale.

Si invoca pertanto, trattandosi di interessi pretensivi, la peculiare forma di tutela cautelare prevista dall'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

****

Per questi motivi

si chiede all'adito Tar di voler accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di voler annullare *in parte qua* gli atti impugnati, con ogni

conseguenza per la riedizione dell'attività amministrativa alla luce dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza di accoglimento. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Roma, 28 settembre 2021

avv. Fabio Monaco

Attestazione di conformità

Il sottoscritto Avv. Fabio Monaco, nella qualità come in atti, dichiara che le copie analogiche del presente ricorso utilizzate per la notificazione sono conformi all'originale informatico formato in pdf nativo.

Con osservanza.

Roma, 28 settembre 2021